UILSCUOLA BERGAMO

INFORMATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE

Le «40+40 ore» delle attività funzionali all'insegnamento e la formazione

---

Il quadro normativo.

Le prestazioni del personale docente non si esauriscono nell'orario di insegnamento in classe. Il **CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021**, all'**art. 44** (che riprende e attualizza l'**art. 29 del CCNL Scuola 2007**), disciplina le cosiddette *attività funzionali all'insegnamento*, distinguendole in due distinti monte-ore annuali.

Le due componenti: due limiti distinti, non un unico monte di 80 ore.

Il contratto individua due tetti massimi separati, entrambi espressi come "*fino a 40 ore annue*":

- **Lettera a) – fino a 40 ore annue**: collegio dei docenti e sue articolazioni, programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie su scrutini, valutazioni periodiche e finali, andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative.
- **Lettera b) – fino a 40 ore annue**: consigli di classe, di interclasse e di intersezione, riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) e altre attività collegiali espressamente riconducibili alla previsione contrattuale.

Attenzione: si tratta di due limiti massimi indipendenti, non di un unico plafond di 80 ore liberamente utilizzabile dall'istituzione scolastica secondo le proprie esigenze organizzative.

Il piano annuale delle attività.

Il riferimento organizzativo è il Piano annuale delle attività, deliberato in via di massima nel primo Collegio dei docenti dell'anno scolastico ed eventualmente integrato in un Collegio successivo. Il Piano deve consentire a ciascun docente di conoscere preventivamente l'organizzazione delle attività collegiali e il relativo impegno orario.

Il rispetto del limite delle 40 ore non autorizza la scuola a programmare ulteriori riunioni obbligatorie senza tenerne conto. Le attività eccedenti, ove effettivamente necessarie, restano soggette alla disciplina contrattuale nazionale e alla contrattazione integrativa d'istituto. Il CCNL prevede inoltre che, nella programmazione, si tenga conto degli oneri di servizio dei docenti con più di sei classi, per i quali l'impegno resta comunque contenuto entro le 40 ore annue: tali docenti non possono quindi essere convocati automaticamente a tutte le riunioni oltre il limite previsto.

«*40+40 ore*» non è un obbligo generalizzato di svolgere 80 ore per ciascun docente. Il numero di ore effettivamente dovute dipende dalle attività concretamente previste dal Piano annuale e dalle esigenze organizzative dell'istituto: la scuola non può trasformare un limite massimo contrattuale in un obbligo indistinto di 80 ore per *tutti*.

La formazione: collocazione e retribuzione.

Ai sensi dell'art. 44, comma 4, e dell'art. 36, comma 7, del CCNL 2019/2021, le ore delle lettere a) e b) sono destinate in via prioritaria alle attività collegiali. Le ore che residuano, entro i rispettivi limiti di 40 ore, possono essere destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti nell'ambito del PTOF.

Le ore di formazione che eccedono la disponibilità residua delle 40+40 ore devono essere retribuite a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF), secondo quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa d'istituto e sulla base della tabella **E1.6** del **CCNL** (compenso lordo per prestazioni

aggiuntive non di insegnamento pari a €.19,25). È pertanto opportuno che ciascun docente tenga una propria registrazione puntuale delle ore effettivamente svolte.

Corsi obbligatori sulla sicurezza.

L'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di sicurezza deve svolgersi durante l'orario di servizio e senza oneri per il lavoratore. Se organizzata durante l'orario di lezione, non pone quindi questioni di retribuzione aggiuntiva. Se invece si svolge fuori dall'orario di insegnamento, il tempo impiegato rientra nel monte ore delle attività funzionali (40+40): trova collocazione nelle ore residue disponibili e, qualora ecceda tale disponibilità, dà diritto alla retribuzione aggiuntiva secondo i criteri indicati sopra.

Attività escluse dal calcolo delle 40+40 ore.

Le operazioni di scrutinio, gli esami e la compilazione dei relativi atti di valutazione non rientrano nelle 40+40 ore: costituiscono obblighi connessi alla funzione docente e vanno svolti secondo la programmazione, indipendentemente dal raggiungimento del monte ore. Il docente che abbia già esaurito le 40 ore dei consigli di classe non può quindi ritenersi esonerato da scrutini o esami, trattandosi di un'attività distinta e comunque dovuta.

I rapporti con le famiglie.

Il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti. Occorre distinguere tra:

- le attività collegiali espressamente ricomprese nelle 40 ore (informazione collegiale e programmata alle famiglie);
- i colloqui e le altre forme di rapporto individuale con le famiglie;
- gli eventuali incontri collegiali ulteriormente programmati dall'istituto.

Non ogni rapporto con le famiglie va perciò automaticamente computato tra le ore dei consigli di classe: la corretta collocazione va verificata caso per caso alla luce della specifica previsione contrattuale e della programmazione d'istituto.

Sintesi operativa.

Si riporta in sintesi la seguente tabella:

Ambito	**Regola pratica**
Collegio docenti (lett. a)	Fino a 40 ore annue — art. 44 c.3 lett. a) CCNL
Consigli di classe / GLO (lett. b)	Fino a 40 ore annue — art. 44 c.3 lett. b) CCNL
Formazione (PTOF)	Nelle ore residue; oltre, retribuita con FMOF (tab. E1.6 CCNL)
Corsi sicurezza (D.Lgs. 81/08)	Gratuiti se in orario di lezione; se fuori orario, computati nelle 40+40 ed eventualmente retribuiti se eccedenti
Scrutini ed esami	Sempre dovuti, esclusi dal computo delle 40+40 ore

Riferimenti normativi

- CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, artt. 36 e 44;
- CCNL Scuola 2007, art. 29;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37, comma 12.